



Circolare informativa per i richiedenti un'autorizzazione speciale per circolare la domenica o la notte

I. Premessa

A partire dal 1° gennaio 2008, con l'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la Confederazione assumerà la responsabilità esclusiva della rete di strade nazionali esistenti. Questo passaggio di proprietà avrà ripercussioni, tra l'altro, sulle competenze per il rilascio di autorizzazioni speciali per i trasporti sulle strade nazionali; la relativi-procedura di autorizzazione dovrà infatti essere rivista.

Per quanto riguarda l'entità delle autorizzazioni e le competenze relative al rilascio di un'autorizzazione speciale per circolare la domenica o la notte, il 1° gennaio 2011 entra in vigore una nuova normativa semplificata (vedi artt. 91-93 ONC).

I diritti e i doveri di un Cantone mantengono la loro validità anche per il Principato del Liechtenstein.

II. Procedura per il rilascio di un'autorizzazione speciale per circolare la domenica o la notte

Per quel che riguarda l'autorizzazione per circolare la domenica o la notte, occorre distinguere tra deroghe in relazione a veicoli speciali e trasporti speciali e corse urgenti e inevitabili. Le autorizzazioni per circolare la domenica o la notte connesse a veicoli speciali e trasporti speciali sono eventualmente integrate dalle competenti autorità come condizione nella corrispondente autorizzazione speciale e perciò non necessitano una richiesta particolare.

Per le deroghe al divieto di circolare la notte o la domenica dovute all'urgenza o all'inevitabilità, in linea di massima si deve inoltrare una richiesta di un'autorizzazione alle competenti autorità mediante il modulo ufficiale (art. 92 ONC). Sono tuttavia esenti da tale obbligo i trasporti di derrate alimentari fresche, animali da macello, cavalli da competizione, fiori recisi e quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità, poiché per queste corse l'urgenza e l'inevitabilità devono essere considerate come caratteristiche intrinseche (art. 91a cpv. 1 ONC).

Il Cantone di stanza o il Cantone sul cui territorio ha inizio la corsa soggetta ad autorizzazione (il Cantone d'entrata nel caso di corse d'importazione e corse di transito frontaliero) rilascia l'autorizzazione speciale valida per tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se la corsa non è effettuata sul suo territorio. L'USTRA è competente esclusivamente per i veicoli della Confederazione e per determinati trasporti di invii postali effettuati da fornitori privati o dai loro subappaltatori (cfr. art. 92 cpv. 2 lett. a^{bis} e cpv. 4 ONC, vedi a tale proposito anche i diagrammi di flusso).

III. Moduli per la richiesta

Dal 1° gennaio 2008, per il rilascio di un'autorizzazione speciale per veicoli e trasporti eccezionali e per circolare la notte o la domenica è previsto per ciascun tipo di domanda un modulo unico per tutta la Svizzera.

I nuovi moduli prevedono nella parte "Indicazioni" un campo per il "recapito postale in CH» che dovrà essere compilato solo dai richiedenti stranieri. Le competenti autorità cantonali avranno così a disposizione un re-capito in Svizzera cui inviare la fattura ed eventualmente l'autorizzazione. L'USTRA continuerà ad inoltrare fatture anche all'estero, per cui, se del caso, occorrerà compilare anche il campo "Destinatario della fattura". Se l'autorizzazione deve essere inoltrata ad un indirizzo diverso da quello indicato nel modulo, bisogna allo-ra utilizzare il campo "Altre note particolari" a pagina 2.

Il modulo può essere compilato e presentato in diversi modi:

- presentazione on line: il modulo (versione on line) può essere compilato on line sul portale Internet e inviato direttamente all'autorità competente tramite il portale stesso;
- presentazione in formato PDF: il modulo (versione PDF) può essere scaricato dal portale Internet, compilato e salvato sul PC e poi inviato all'autorità competente come allegato e-mail, oppure può essere stampato e inviato come fax o per posta;
- presentazione in formato PDF: il modulo (versione PDF) può essere scaricato dal portale Internet, stampato, compilato con una macchina per scrivere e poi inviato all'autorità competente come fax o per po-sta.

L'USTRA non accetta più i moduli compilati a mano.

IV. Durata della procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'evasione della richiesta debitamente compilata da parte delle competenti autorità (USTRA e Cantoni) richiede per circolare la domenica o la notte mediamente due giornate lavorative (senza tenere conto del tempo di recapito postale). La durata dell'intero processo di autorizzazione può quindi essere influenzata in maniera determinante dal richiedente stesso, attraverso la scelta del modo di trasmissione della domanda (preferibilmente on line). Se la richiesta viene inoltrata all'USTRA solo un giorno feriale prima della data prevista per il trasporto, viene fatturato un supplemento per evasione urgente (cfr. Emolumenti dell'USTRA).

V. Invio dell'autorizzazione

L'autorizzazione speciale viene inviata dalle competenti autorità per e-mail, fax o tramite posta. La fattura viene trasmessa per posta. L'autorità competente si riserva tuttavia il diritto di inviare l'autorizzazione e la fattura ad un indirizzo svizzero solamente per posta e con pagamento alla consegna.

VI. Autorità competenti che rilasciano l'autorizzazione

Coordinate delle autorità di autorizzazione competenti per veicoli speciali e trasporti speciali e per circolare la domenica o la notte.

Ufficio federale delle strade USTRA
c/o Centro Intervento Gottardo
Stützpunkt 1 (Werkhof)
Postfach
CH-6487 Göschenen
Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21
autorizzazione-speciale@astra.admin.ch
www.autorizzazione-speciale.ch

ID-Doc:	3-M-080-I	Valido dal:	12.10.2012
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	30.06.2014